

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1839
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2886)	1839
PRESIDENTE	1839, 1840, 1841 1842, 1843, 1845, 1846, 1849
ALBERTINI	1840, 1842, 1843, 1845 1846, 1849
TERRAGNI	1841, 1842, 1843
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1841, 1842
GRILLI GIOVANNI	1842, 1849
ZUGNO	1842
MELLO GRAND	1843
SERVELLO	1849

La seduta comincia alle 10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mastino e Patrini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha già approvato l'articolo 7 e, giunti all'articolo 8, in sede di esame dell'articolo stesso, era stata da noi sospesa la discussione in quanto ci si era fermati a valutare le percentuali di abbuono da concedere ai vari tipi di prodotti petroliferi in relazione al modo di trasporto degli stessi, cioè per quale via, ed ai prodotti in giacenza nei depositi.

La discussione nacque soprattutto — cerco di ricapitolare in rapidi cenni la questione — tenendo presente che il provvedimento era stato redatto dal Ministero con percentuali elevate, che il Senato, in un primo momento, aveva abolito ma che poi dovette mutare, e nacque principalmente nei riguardi del comma che così suona: « Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza ». Mi sembra che non si fossero valutati i due elementi che distinguono quello che si vuole fare oggi da quello che è previsto nella vecchia legge. In quest'ultima vi è uno spazio più lato che si

concede agli abbuoni; l'Amministrazione ha, infatti, più ampia facoltà di concedere questi abbuoni e, secondo elemento che mi pare determinante ai fini della valutazione del fenomeno, gli abbuoni stessi vengono ora calcolati in ragione dei mesi compiuti, ritenendo come compiuto il mese iniziato e questo fa sì che l'abbuono divenga praticamente del 18 per cento, nel regime attualmente vigente.

Rendendo più rigida la norma nel concedere gli abbuoni e non computando il mese iniziato come intero ma a giorni, quindi facendo un carico effettivo dei giorni, bisognava vedere quale era la connessione più stretta tra la posizione del Senato e quella della Amministrazione delle finanze e ciò al fine di concordare una nostra posizione che dovrà, comunque, essere la più idonea.

A conclusione proponevo che l'abbuono della imposta a titolo di calo per la benzina ed idrocarburi aciclici in giacenza di cui all'articolo 8 venisse portato dal 6 al 7 per cento, scegliendo così una via intermedia tra quello che dai tecnici viene affermato e quanto stabilito dal Senato.

Per quanto riguardava gli abbuoni dell'imposta in seguito al trasporto dei prodotti petroliferi, proponevo si ritornasse alle aliquote ministeriali del 2 per cento per la benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dell'1 per cento per gli altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile.

Fatta questa breve e necessaria premessa, a questo punto riprendiamo la nostra discussione.

ALBERTINI. Signor Presidente, noi siamo contrari alla modifica del testo che ci è pervenuto dal Senato. Diamo atto che, realmente, gli abbuoni dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza calcolati in ragione del periodo di giacenza sono un dato positivo per l'Erario, però dobbiamo constatare che il 6 per cento, come era stato valutato dal Senato, per le giacenze, costituisce un dato di sufficiente garanzia sia per i produttori che per i detentori del prodotto.

Per quanto riguarda i cali del prodotto verificatisi durante i trasporti, la vecchia legge contemplava il trasporto via mare e stabiliva un abbuono dell'uno per cento e il trasporto per via interna con lo 0,50 per cento e queste percentuali possono essere ritenute sufficienti dato il principio della nuova legge. Mi pare che ci sia una sperequazione nelle percentuali previste dal testo del Senato — come del resto dal testo originale — nel sen-

so che per i trasporti via mare si dà una percentuale doppia rispetto ai trasporti per via interna, tanto più se si consideri che i trasporti via mare sono effettuati con mezzi molto più moderni e razionali e da grandi imprese che hanno la possibilità di dotarsi di ritrovati che impediscono la evaporazione, mentre per i trasporti per via d'acqua interna e in genere per via terra, si adoperano mezzi più rudimentali e da parte di piccoli complessi che quindi vanno incontro a maggiori perdite e cali dei prodotti.

Pertanto credo che la percentuale proposta dal Senato debba essere conservata tanto più che le perdite eccezionali saranno valutate in via straordinaria come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8 laddove vi si dice che « L'amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1 e 2 del precedente comma, quando ricorrano speciali circostanze che abbiano provocato un effettivo calo nel trasporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto ».

Per tutte queste ragioni, insistiamo perché sia mantenuto il testo del provvedimento invariato dal Senato.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'abbuono dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza, le modifiche riguardano la benzina e gli idrocarburi aciclici — particolarmente volatili — e, per i prodotti petroliferi come estratti aromatici e prodotti di composizione simile; l'abbuono rimane tale e quale con questa facoltà: arrivare fino all'8 per cento, ricordando che la vigente disposizione fa arrivare fino al 12 per cento. Poi, non si computa più il mese iniziato, ma si calcolano i giorni effettivi di giacenza.

Per quanto riguarda i prodotti trasportati via mare o per via d'acqua interna pensavo di proporre il 2 per cento — anziché l'uno per cento — per la benzina e gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e l'uno per cento per gli altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile, anziché lo 0,50 per cento.

C'è inoltre da considerare che gli apparecchi di misura danno uno scarto in più o in meno dello 0,30 per cento; quindi si può avere uno scarto dello 0,60 per cento, mentre noi diamo lo 0,50 per cento.

Comunque procederei alla votazione dell'articolo per divisione.

Do lettura della prima parte del primo comma dell'articolo 8 che porrò subito in vo-

tazione, non essendovi, su questo punto, osservazioni od emendamenti:

« L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purché la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso ».

(È approvato).

Passiamo al primo punto:

« 1°) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento ».

Propongo di portare il 6 per cento al 7 per cento.

TERRAGNI. Desidero conoscere se vi è differenza di parere del Governo su questo emendamento rispetto alla posizione assunta dallo stesso Governo al Senato.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al Senato si è avuta, su questo argomento, una lunga discussione ed il Governo ha aderito all'inserimento, in questo punto, dell'abbuono dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza del 6 per cento. Si propone ora dall'onorevole Relatore, di portare questo calo al 7 per cento. Il Governo ha assunto al Senato la sua posizione, si rimette, ora, alla Commissione.

TERRAGNI. Mi atterrò al 6 per cento in omaggio al Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo delle parole « 6 per cento » con le parole « 7 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il 1° punto di cui al primo comma, nel testo originario.

(È approvato).

Do lettura del punto 2° del primo comma e dei commi secondo e terzo che porrò successivamente in votazione non essendovi emendamenti.

« 2°) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile; 2 per cento.

L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un

maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1 ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2.

Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza ».

(Sono approvati).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 8:

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata nelle fabbriche, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1°) prodotti petroliferi trasportati per via mare:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici; liquidi: 1 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 0,50 per cento;

2°) prodotti petroliferi trasportati per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo oleodotti: 0,50 per cento ».

Propongo di sopprimere le parole « nelle fabbriche, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata ».

La proposta di emendamento soppressivo è suggerita dalla considerazione che sono in corso di costruzione degli oleodotti e che, di conseguenza, l'accertamento dei cali verificatisi dovrà farsi in uscita da essi e quindi in località diverse dai luoghi di fabbricazione o dai depositi doganali. Occorre poter ridurre tutto ad un regime unitario.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo da me, come sopra, proposto.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma che, nella prima parte, resta quindi così modificato:

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione ».

(È approvato).

Passiamo ora alla seconda parte del quarto comma. Ne do lettura:

« 1°) prodotti petroliferi trasportati per via mare:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 1 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 0,50 per cento;

2°) prodotti petroliferi trasportati per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo oleodotti: 0,50 per cento ».

Propongo al n. 1°) di aggiungere, dopo le parole « trasportati per via mare » le parole « e per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti ».

In conseguenza di questo emendamento dovrebbero essere soppresse al punto 2°) le parole « per via d'acqua interna » e le parole « ovvero a mezzo oleodotti ».

Allora, la prima parte del punto 1°) andrebbe così formulata: « prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti ».

TERRAGNI. Un chiarimento. Sono d'accordo, ma desidero conoscere la ragione per cui trasportando il prodotto per via di mare si concede un abbuono dell'uno per cento mentre per ferrovia si dà lo 0,50 per cento.

PRESIDENTE. Per ferrovia i percorsi sono brevi, mentre per via mare i trasporti possono durare quindici, venti giorni.

TERRAGNI. Avevo avuto l'impressione che la differenza fosse dovuta agli effetti delle diverse zone climatiche.

PRESIDENTE. In Francia c'è il criterio del clima; nel nostro sistema si segue il criterio del tempo trascorso.

TERRAGNI. Credo che per gli oleodotti si possa verificare una perdita inferiore a quella che si può avere per i trasporti via mare e pur ammettendo che i colleghi Senatori abbiano avute delle ragioni obiettive nella determinazione delle percentuali, non mi pare equo il criterio di accordare lo stesso abbuono tanto per i trasporti per via mare che per mezzo di oleodotti.

PRESIDENTE. L'esperienza andrà fatta da ora in avanti. Dovete pensare che questo provvedimento è stato preparato tre anni fa e da allora si sono fatti passi notevolissimi in questo campo. L'Amministrazione si regola con delle misurazioni che essa stessa riconosce che danno uno scarto che può essere superiore allo 0,50 per cento; perciò è previsto l'abbuono dell'1 per cento.

Ma un altro scarto è dato dal fatto che alcuni fluidi possono scorrere interamente, altri formano incrostazioni. Il problema del calo è la conseguenza di un fenomeno tecnico, l'apprezzamento della misura idonea possibile, che esiste anche per l'oleodotto.

TERRAGNI. Vorrei fare un richiamo. Ho partecipato ai lavori della Commissione Trasporti, e da quella esperienza, deduco che questa disposizione, così come viene articolata, sacrifica più di ogni altro il trasporto per ferrovia. Sappiamo che l'Amministrazione ferroviaria deve lottare con un complesso di difficoltà tra le quali i trasporti su strada in concorrenza e finiremmo col porre, sia pure involontariamente, il mezzo di trasporto tipico dello Stato, in condizioni di inferiorità o, quanto meno di sfavore.

ALBERTINI. È vero.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Potremo utilmente esaminare la questione in altra sede.

GRILLI GIOVANNI. Non si prendono mai provvedimenti a favore delle ferrovie dello Stato!

TERRAGNI. Non credo si voglia questo ma, sia pure per ragioni obiettive e sia pure malgrado ogni buona intenzione, limitiamo l'attività del mezzo di trasporto che è tipico dello Stato.

PRESIDENTE. Noi non ammettiamo il calo che si verifica quando si adoperi come mezzo di trasporto l'autobotte!

ALBERTINI. In questo caso il calo non esiste praticamente.

PRESIDENTE. Il concorrente della ferrovia non è la nave, non è neanche, per essere precisi, la via fluviale. I trasporti fluviali durano quanto quelli per ferrovia e quindi ammettiamo per la ferrovia una misura di abbuono.

TERRAGNI. La risposta mi convince.

ZUGNO. Volevo osservare che, mentre prima vi era parità di trattamento tra trasporto ferroviario e gli altri trasporti via terra, ora, per la prima volta, si concede una particolare agevolazione al trasporto ferroviario. Non è esatto quindi quanto asserito dall'onorevole Grilli, che con il presente provvedimento si sacrificano i trasporti ferroviari anche per questo settore in quanto, mentre prima non erano ammessi cali per i trasporti via terra, ferrovia compresa, per questi prodotti petroliferi adesso, invece, il calo è ammesso per i trasporti via terra, esclusivamente quando si tratti di trasporti a mezzo ferrovia.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

ALBERTINI. A me sembra che la parificazione degli oleodotti agli altri mezzi di trasporto, costituisca una sperequazione, dato che la maggioranza dei cali è determinata dalle operazioni di lavaggio dei mezzi di trasporto; operazione che, nell'oleodotto non avviene. Si ha quindi una situazione fissa, statica in materia di cali e, a mio parere, bisognerebbe mantenere la distinzione altrimenti manterremmo una evidente situazione di privilegio a favore di chi trasporta con oleodotto.

PRESIDENTE. L'onorevole Albertini proporrà quindi di rompere quella unificazione che ho proposto.

ALBERTINI. Quanto meno per gli oleodotti. Non vi è lavaggio delle tubazioni e nell'oleodotto non vi è la scoria persa.

MELLO GRAND. C'è da considerare l'incrostazione che si forma.

ALBERTINI. Può diminuire la pressione per la velocità del trasporto.

PRESIDENTE. Abbiamo, a misurazione, uno scarto che può arrivare allo 0,60 per cento e questo è accolto dalla nostra legislazione. Ora, mentre da una parte riconosciamo che esiste questa possibilità di scarto, diamo lo 0,50 per cento soltanto per quanto si riferisce agli apparati di misurazione.

ALBERTINI. Desidero sapere se i diversi scarti per i cali verificatisi con i diversi metodi di trasporto, si assommano o se si ha una misura di abbuono unica. Per esempio, per un trasporto via mare fino a Genova e poi, per un trasporto per oleodotto fino allo stabilimento, domando se si abbia una misura di abbuono per il calo fino a Genova e poi si sommi anche il calo successivo.

PRESIDENTE. Non potrei dare una risposta precisa. Mi pare logico però che quando viene concessa la misura di abbuono per il calo verificatosi con il mezzo di trasporto marittimo ci si riferisca al calo verificatosi nella nave, dopo di che il prodotto si trasferisce nei serbatoi e vi è quindi un abbuono sul calo che si riferisce per il deposito nel serbatoio.

ALBERTINI. Sono perfettamente d'accordo con la sua interpretazione. Ho fatto la domanda per riferirmi poi alla necessità di stabilire bene il limite della misura di abbuono.

Bisognerebbe valutare, equamente, la percentuale dei cali perché, sommando le varie misure di abbuono, avremmo cifre veramente forti per quanto concerne l'abbuono globale.

PRESIDENTE. Si sommano le misure di abbuono su di un presupposto abbastanza vicino alla verità. Quando si calcola il calo per il trasporto del prodotto con nave, co-

munque, chi beneficia è lo Stato estero, quando si concede il calo per la giacenza in deposito, bisogna vedere se si tratta di deposito già nazionalizzato o se si tratta di un deposito di uno Stato estero. È una diagnosi un po' difficile perché la misura di abbuono per i cali che si concedono ai prodotti nazionalizzati, ha una rilevanza diversa rispetto alla misura di abbuono per i cali che si concedono per le giacenze in depositi non nazionalizzati, in quanto questi abbuoni non hanno una incidenza agli effetti fiscali ma solo agli effetti del costo del prodotto che è sempre, sotto questo profilo, veramente modesto. Sappiamo infatti che se questi prodotti fossero esenti da carico fiscale, costerebbero invero in misura piuttosto modesta.

TERRAGNI. Vorrei esporre una mia esperienza. Mi pare sia stata richiamata l'attenzione su quelli che possono essere i contatori di misura sui quali si calcolano le rilevanzze dei cali. Nella mia modesta esperienza per quanto concerne il funzionamento dei contatori del gas — parlo come esperto di azienda del gas — e dei contatori dell'acqua, mentre i contatori di gas, cioè i contatori volumetrici di gas si ritiene che non abbiano perdite — cioè non abbiamo perdite in svantaggio dell'erogatore — una delle difficoltà invece che si frappongono alla installazione di molti contatori dell'acqua in un fabbricato consiste appunto nel fatto che i piccoli consumi di acqua difficilmente vengono registrati dal contatore.

Da questo dovrebbe dedursi — ammesso che ci sia un certo parallelismo fra liquido acqua e liquido petrolio — che il dubbio sollevato dal Presidente è piuttosto in favore degli utenti che non del fisco.

PRESIDENTE. Qui si tratta di apparecchi di misurazione volumetrica che rispondono ad altri principi. Bisogna tener conto della temperatura; è tutta un'altra questione.

TERRAGNI. Il contatore o è esatto oppure non è esatto.

PRESIDENTE. Qui il contatore non c'è; è inutile parlare di contatore quando si tratta di misurazioni volumetriche.

TERRAGNI. Ma in un oleodotto non si verificano le perdite che invece si verificano durante un trasporto marittimo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, passiamo alla votazione della rimanente parte del quarto comma:

Pongo in votazione il punto:

« 1°) prodotti petroliferi trasportati per via mare ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

C'è poi l'emendamento aggiuntivo: « o per via d'acqua interna » da me proposto. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è ora l'altro emendamento aggiuntivo: « ovvero per mezzo di oleodotti » da me proposto. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Metto in votazione il punto:

« a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi ».

(È approvato).

C'è ora l'emendamento da me proposto: sostituire alla espressione « 1 per cento », l'altra: « 2 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto:

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile ».

(È approvato).

Qui c'è l'emendamento da me proposto: all'espressione « 0,50 per cento », sostituire « 1 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Nel punto: « 2) prodotti petroliferi trasportati per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo oleodotti: 0,50 per cento », in conseguenza di quanto abbiamo approvato precedentemente, bisogna togliere le espressioni: « per via d'acqua interna » e « ovvero a mezzo oleodotti ».

Lo leggo nella sua formulazione nuova:

« 2°) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sull'ultimo comma non ci sono emendamenti.

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1 e 2 del precedente comma, quando ricorrono speciali circostanze che abbiano provocato un effettivo maggior calo nel tra-

sporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Metto in votazione nel complesso l'articolo 8 nella sua nuova formulazione:

« L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purché la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1°) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento;

2°) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 2 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1 ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2.

« Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1°) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

2°) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) 0,50 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1 e 2 del precedente comma, quando ricorrono speciali circostanze che abbiano provocato un effettivo maggior calo nel tra-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

sporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto ».

(È approvato).

All'articolo 9 non vi sono emendamenti. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione:

« L'articolo 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Se le deficienze, di cui al precedente articolo, superano i cali in esso stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento, è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla quantità eccedente.

« Se le deficienze superano i cali in misura eccedente il 2 per cento, non si fa luogo ad abbuono d'imposta e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite del presente decreto, è dovuta l'imposta su tutta la quantità mancante ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con gli articoli 8, 9 e 19 della presente legge, si applicano, agli effetti dell'abbuono dei diritti di confine, anche per le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi di provenienza estera custoditi nei depositi doganali dati in affitto o di proprietà privata e per le deficienze rispetto alla bolletta di cauzione riscontrate all'arrivo degli stessi prodotti trasportati per via mare, per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo di oleodotti ».

Propongo una differente formulazione dell'ultimo periodo nel senso che quest'ultimo risulti così redatto: « per mezzo di oleodotti, ovvero per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica formale da me proposta all'ultimo periodo.

(È approvato).

L'articolo 11 deve essere considerato molto attentamente. Ne do lettura:

« Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati è consentito:

a) aggiungere ai prodotti petroliferi, per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantità non superiore al 5 per cento;

b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10/b della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni.

Sugli additivi di cui alla lettera a) è applicata l'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto cui sono aggiunti.

I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera b) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato.

Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma:

1°) l'etilfluida aggiunto alla benzina;

2°) gli oli vegetali, gli acidi grassi, gli oli ed i grassi animali impiegati nell'attivazione e nelle miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma;

3°) le sostanze aggiunte agli oli minerali per la preparazione, in miscela con saponi di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25-30 °C.

Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma provenienti dall'estero.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire, stabilendone le modalità, che, in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella assolta sui prodotti petroliferi impiegati ».

Nelle more, è intervenuta la modifica della tariffa dei dazi doganali; si è così proceduto ad una differente codificazione delle voci e delle sottovoci e tutti gli Stati hanno accettato questa tariffa che è entrata in vigore nel nostro Paese a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 1339 del 1961. È chiaro che tutti i riferimenti alla vecchia tariffa debbono essere ricomposti e ridotti alla nuova tariffa.

ALBERTINI. Si è visto anche negli altri articoli.

Era stato proposto un emendamento a questa lettera; quello di aggiungere la voce 34.03.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

PRESIDENTE. Anche questa voce è ormai scomparsa. Gli uffici mi dicono che tutta questa materia va bene come è stata formulata tranne alcuni aggiornamenti. Ho posto il quesito al Ministero delle finanze ed ho qui la dichiarazione dei competenti uffici.

ALBERTINI. La dispenso dal leggerla; è una questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Comunque ritengo opportuno leggere una dichiarazione del Ministero delle finanze: « L'emendamento al primo comma lettera *b*) (ci si riferisce all'emendamento Albertini) comporta praticamente che, anche per le preparazioni di lubrificanti di cui alla voce di tariffa 34.03 contenenti cioè meno del 70 per cento in peso di oli di petrolio o di scisti, che attualmente assolvono l'imposta di fabbricazione sulla sola effettiva quantità di oli di petrolio o di scisti in essa contenuta, sia riscossa detta imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine sull'intera quantità della preparazione, salvo che le sostanze aggiunte rientrino tra quelle esentate ai sensi dei numeri 2 e 3 del successivo comma quarto.

Ove ciò non sia ritenuto eccessivamente oneroso per le industrie che impiegano siffatte preparazioni (lubrificazioni di macchine e apparecchi, enzimmaggio dei prodotti tessili, ingrassaggio dei cuoi, eccetera) nulla si avrebbe da osservare all'accoglimento della modifica ».

ALBERTINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Anche questo articolo verrà posto in votazione comma per comma.

Per quanto riguarda il primo comma debbo far osservare come alla lettera *b*) debba essere apportato un emendamento di puro carattere formale. Le parole « di cui alla voce 27.10/*b* della tariffa generale d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105 e successive modificazioni », vengono sostituite dalle seguenti: « di cui alla voce 27.10/*B* della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero primo comma nel testo emendato.

(È approvato).

È mio parere che, non essendo proposti emendamenti ai commi rimanenti ad esclusione dell'ultimo, possa porre in votazione l'articolo 11 fino all'ultimo comma escluso.

Pongo quindi in votazione il comma secondo.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma terzo.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma quarto.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma quinto.

(È approvato).

Prima di passare all'ultimo comma debbo comunicare che vi era un emendamento aggiuntivo all'articolo 11, presentato dall'onorevole Albertini, il cui testo originale era il seguente: « Non sono assoggettate alle disposizioni di cui al presente articolo le miscele dei prodotti petroliferi aventi le caratteristiche previste alla lettera *f*) della tabella *C*) allegata alla presente legge, ottenute con qualsiasi mezzo o processo da oli lubrificanti già usati nell'interno dello Stato con oli lubrificanti provenienti dalla raffineria del greggio ».

ALBERTINI. L'emendamento, nell'esame del disegno di legge in sede referente è stato poi approvato in una diversa formulazione.

PRESIDENTE. Infatti, in sede referente, l'emendamento stesso era stato poi modificato nella forma seguente:

« Negli opifici di cui al comma precedente, è consentita la miscela di prodotti petroliferi, liberi da tributi ottenuta con qualsiasi mezzo o processo, da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione fiscale, pure liberi da tributi ».

Ho qui una osservazione dell'Amministrazione, osservazione della quale ritengo opportuno dare lettura:

« Per quanto concerne, invece, la proposta di aggiungere un comma che consenta la miscela dei prodotti ottenuti dalla rigenerazione di quelli già usati con prodotti nuovi (prevalentemente oli lubrificanti rigenerati non ancora usati) l'Amministrazione non può che ribadire le osservazioni ripetutamente fatte al riguardo. In via preliminare deve farsi rilevare che le stesse ragioni addotte per giustificare la necessità della miscela degli oli lubrificanti rigenerati con quelli nuovi, denunciano che, almeno in larghissima parte, detti oli rigenerati mancano di qualche caratteristica per renderli idonei a tutti gli usi in cui vengono impiegati gli oli nuovi. In par-

ticolare presentano un più basso indice medio di viscosità, e, come ritengono gli esperti del settore, anche deficienze in ordine alla oleosità, untuosità, stabilità, eccetera che, pur potendo essere corrette mediante aggiunta di appropriati additivi, li qualificano come prodotti di minor pregio rispetto a quelli non ancora usati. Di conseguenza, sembra indiscutibile che, miscelando gli uni agli altri, si offre al consumatore un prodotto non genuino, in quanto i componenti non hanno identica qualità funzionale e di durata.

Per converso, gli oli rigenerati possono trovare totalmente impiego, tal quali, come è stato riconosciuto anche dalla stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano sia come oli lubrificanti di classe, sia come lubrificanti di minor pregio negli usi cui si attagliano, sia, infine, per la preparazione di molti altri prodotti usati dalle industrie, come i grassi lubrificanti, gli oli emulsionabili, eccetera.

Quanto innanzi, per ciò che si riferisce allo aspetto produttivo e commerciale.

Circa i problemi fiscali, appare egualmente indubbio che, miscelandosi prodotti a differente tassazione, si deroga al principio fondamentale della imposizione in materia di oli minerali, giusta il quale ogni prodotto petrolifero deve arrivare al consumatore, che è l'effettivo contribuente inciso, nelle condizioni in cui è stato assoggettato a imposta in modo che tanto l'Erario, quanto il consumatore, non subiscano danno per manipolazioni nel frattempo apportatevi.

È ovvio, invece, che, miscelandosi l'olio rigenerato all'olio nuovo e vendendosi la miscela al prezzo di quest'ultimo, lo Stato viene a perdere, relativamente al quantitativo di rigenerato incorporato nella miscela, la differenza che, d'altra parte, non va nemmeno a beneficio del consumatore, in quanto quest'ultimo acquista un prodotto nel quale sono inclusi i pieni oneri fiscali propri dell'olio nuovo.

Potrà obiettarsi che il costo dell'olio rigenerato, tra spese di acquisto del prodotto usato e spese di lavorazione, è superiore al costo dell'olio base ottenuto dalla distillazione del petrolio grezzo; a prescindere dalla estrema variabilità di tali spese, specialmente in rapporto ai differenti procedimenti di rigenerazione, sta il fatto che, data la sensibile incidenza degli oneri tributari sull'olio nuovo, una parte della differenza di tassazione tra quest'ultimo e il rigenerato sfuggirebbe sempre tanto allo Stato quanto al consumatore.

Non va poi trascurato che ammettendosi la miscela dell'olio rigenerato con quello nuovo, si creerebbe una situazione di gravissima illecita concorrenza tra le aziende che per ragioni di prestigio commerciale non intendano vendere oli miscelati ma soltanto oli freschi, e quelle che cederebbero al consumatore oli miscelati assoggettati a un complessivo minore gravame fiscale.

Per tutte le esposte considerazioni, l'Amministrazione ha sempre ritenuto che la miscela della quale si tratta non dovesse essere consentita, tanto più che un esame approfondito della questione non aveva rivelato la possibilità di evitare abusi.

Il divieto delle cennate miscele era altresì suggerito dalla opportunità di tutelare il consumatore in quanto è notorio che la chimica non offre alcun mezzo per individuare gli oli lubrificanti rigenerati eventualmente aggiunti ad oli nuovi della stessa specie. È pure risaputo che le miscele di lubrificanti rigenerati con lubrificanti non usati vengono attualmente poste in commercio senza indicarne la composizione e senza differenziarle dai prodotti genuini.

Lo stesso è a dirsi per gli altri prodotti petroliferi eventualmente ottenuti da quelli usati, come la benzina, l'acquaragia, il petrolio, eccetera, recuperati da lavorazioni industriali nelle quali non si consumano.

D'altra parte, accorgimenti come la vigilanza finanziaria all'atto delle miscele, la eventuale prescrizione di etichette sui recipienti di vendita, eccetera non sarebbero tali da assicurare che tutto il prodotto miscelato arrivi al consumatore nelle condizioni in cui esce dalla vigilanza della Amministrazione per restare a libera disposizione del commerciante.

La asportazione di etichette, la sostituzione di recipienti anche nel caso in cui le diciture fossero indelebili, la diluizione di miscele ad alto contenuto di rigenerato in un numero maggiore di recipienti con percentuali diverse di olio nuovo, eccetera, sarebbero i mezzi con i quali verrebbe certamente elusa qualsiasi misura morigeratrice, attesa la certezza, negli operatori poco scrupolosi, di non poter essere perseguiti a causa della segnalata pratica impossibilità di accertare analiticamente la presenza del rigenerato nell'olio nuovo.

Di conseguenza, qualora, prescindendo dalle segnalate considerazioni di carattere fiscale, si ritenesse di consentire l'invocata miscela tra oli rigenerati e quelli nuovi, non resterebbe, a tutela del consumatore e degli

operatori scrupolosi, che sancire, oltre all'obbligo della vendita dei prodotti in questione in recipienti recanti l'indicazione della ditta confezionatrice e di diciture indelebili e ben visibili attestanti che trattasi di prodotto rigenerato, anche la prescrizione dell'aggiunta agli oli rigenerati di sostanze le quali, senza alterarne le caratteristiche, ne rivelino la presenza nei menzionati oli nuovi e preparati.

Nel brevissimo tempo a disposizione si è affrontato il problema e si ha motivo di ritenere che ciò sia praticamente possibile.

Rinviano a un successivo decreto ministeriale la determinazione delle sostanze da aggiungere — il che consentirà di approfondire lo studio e le prove pratiche circa la sostanza o le sostanze più idonee allo scopo — si è quindi predisposto il testo delle disposizioni che si dovrebbero frattanto introdurre nel disegno di legge.

In proposito, tenuto conto che l'aggiunta delle divisate sostanze dovrebbe farsi prima della estrazione del prodotto rigenerato dagli opifici vigilati di lavorazione, si è dell'avviso che tanto l'emendamento concessivo proposto in Commissione, opportunamente modificato, quanto le altre correttive disposizioni trovino ora migliore collocazione sotto l'articolo 12 riguardante la disciplina della rigenerazione degli oli usati, anziché sotto l'articolo 11 concernente le additivazioni e le miscele che comportano pagamento differenziale di imposta.

Si è inoltre considerato che per la tutela del consumatore sia sufficiente uniformare ai limiti previsti dalla nota legge antifrode del 2 luglio 1957, n. 474, nel senso, cioè, di rendere obbligatoria la vendita in recipienti per i quantitativi non superiori ai dieci quintali per quali la circolazione e la consegna può avvenire senza certificato di provenienza, mentre per tutti i quantitativi che eccedono tale limite è sempre prescritto detto certificato che recherà egualmente le nuove diciture circa la natura dei prodotti scartati.

Muovendo da tali concetti, si includono nell'obbligo dei recipienti e delle diciture le preparazioni classificabili sotto la voce della tariffa doganale 27.10-b (contenente cioè olio lubrificante o altri prodotti petroliferi in misura non inferiore al 70 per cento, mentre si escludono quelle della voce 34.03 (contenenti oli di petrolio in misura inferiore al 70 per cento), tenuto conto che, come si è più sopra accennato, proprio in si fatte preparazioni avrebbero dovuto trovare prevalente impiego gli oli rigenerati.

Il testo dell'emendamento da proporre in sostituzione di quello presentato dalla Commissione sarebbe il seguente:

« All'articolo 12, dopo il terzo comma, inserire il seguente comma:

« I prodotti di cui al secondo comma, prima di essere estratti dagli opifici in cui sono stati ottenuti, debbono essere addizionati con le sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Sotto la osservanza delle modalità che saranno stabilite dalla Amministrazione finanziaria, i prodotti come sopra addizionati, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati, aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali.

La vendita, in quantità superiore ai dieci quintali, dei prodotti di cui al quarto comma nonché delle miscele e preparazioni che li contengono, escluse quelle classificabili come preparazioni dalla voce 34.03 della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, numero 1105, e successive modificazioni, deve essere effettuata in recipienti recanti a caratteri indelebili e ben visibili, la denominazione della ditta confezionatrice e, rispettivamente, la dicitura « prodotto rigenerato » « miscela di prodotto rigenerato con prodotto nuovo », « preparazione contenente prodotto rigenerato ».

Identiche diciture debbono essere apposte sui certificati di provenienza da emettere, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 5 dicembre 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957; numero 474, per la circolazione dei detti prodotti rigenerati, miscele e preparazioni ».

In relazione a quanto letto, c'è una posizione, vorremmo dire, formale, circa la eccezione stabilita nei riguardi dell'articolo 11, che, cioè, l'emendamento, riferendosi soltanto ai cosiddetti rigeneratori, troverebbe più opportuno collocamento nell'articolo 12. Questa mi pare l'osservazione formale.

Logicamente, la posizione che suggerisce il Ministero è, non dico diversa, ma quasi incomparabile rispetto alla posizione dell'emendamento. L'elemento di profonda differenza fra la posizione del Ministero e la posizione della Commissione è questo: benissimo, dice il Ministero, che si misceli pure all'interno degli opifici, però, prima di metterli in vendita, essi debbono essere additivati con qual-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

che sostanza che l'Amministrazione si riserva di ricercare e di imporre con decreto ministeriale in maniera da poterla visibilmente identificare. Si tratta quindi di un additivo colorante. Possono con questo additivo uscire gli oli rigenerati, in quantità superiore ai 10 quintali, secondo le modalità della legge cosiddetta Andreotti e se, invece, in quantità inferiore ai 10 quintali, in recipienti sui quali vi sia una dicitura che indichi che si tratta di prodotti rigenerati, di miscela rigenerata, ecc.

ALBERTINI. In tal modo si stronca questa industria! I piccoli produttori specialmente!

PRESIDENTE. Non vi è dubbio che l'applicazione di un marchio di questo genere, se anche identifica un prodotto commercialmente, porta alla chiusura della attività.

GRILLI GIOVANNI. Faccio notare che in Aula è in corso la discussione dei bilanci finanziari.

SERVELLO. È in corso la seduta della Assemblea in cui si discutono i bilanci finanziari!

GRILLI GIOVANNI. In Aula vi è un'oratore di minoranza che sta parlando sui bilanci finanziari!

PRESIDENTE. Propongo almeno di giungere alla conclusione dell'esame dell'argomento.

ALBERTINI. Propongo di sentire l'opinione del Presidente. Su questo argomento abbiamo raggiunto una transazione e occorre sentire la sua opinione, onorevole Presidente!

PRESIDENTE. La Commissione aveva fatto presente l'opportunità di consentire, negli opifici nei quali si miscelano i prodotti petroliferi, la miscelazione libera purché i prodotti avessero assolto il loro carico fiscale: prodotti rigenerati il 25 per cento, gli altri prodotti, imposta piena. L'Amministrazione dice: pretendo che questa miscelazione avvenga in maniera tale da dimostrare al consumatore: 1°) che il prodotto è rigenerato e quindi deve essere colorato: 2°) che il prodotto debba portare un marchio che riveli la presenza di olio rigenerato.

La mia opinione è questa: mi sono impegnato, su questa questione, a discutere sul *quantum* di imposta e prima ancora, in sede

referente, presi posizione discutendo sul *quantum*. Dissi allora, e non ho difficoltà a ripeterlo oggi, che ritenevo il 25 per cento dell'imposta una misura agevolativa. Il mio parere era stato, quando mi sono trovato al Ministero a presiedere la apposita Commissione, di arrivare al 50 per cento, proprio perché l'attuale stato delle cose presenta la seguente situazione: che i rigeneratori chimici scontano oggi il 50 per cento della imposta, i cosiddetti rigeneratori fisici, nulla. Quindi, se una installazione più costosa come la chimica, è in grado di sopportare l'imposta del 50 per cento, non vedo come i rigeneratori fisici, con un procedimento meno costoso, non possano sopportarla.

Il testo ministeriale presentato al Senato fissava il 30 per cento; al Senato si è scesi poi al 25 per cento. Io mi sono posto un po' su di una posizione rigida nei riguardi di una ulteriore riduzione della aliquota di imposta ma, per la verità, la mia preoccupazione si fermava a questa posizione che ritengo anche ora opportuna. E poi mia opinione che l'Amministrazione trovi il modo per controllare anche l'opificio nel quale avvengono queste miscelazioni, ma è doveroso osservare che una normazione del genere prospettata può influire negativamente sul settore e su questo terreno non mi sento, personalmente, d'accordo.

In un certo senso, quindi, anticipo le conclusioni.

Poiché in Aula è in corso la discussione sui bilanci dei dicasteri finanziari, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI